

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1832)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1966

Trasformazione in Università statale della libera Università di Lecce

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1959, n. 1408, venne istituita in Lecce una Università libera con le Facoltà di magistero e di lettere e filosofia.

Il finanziamento di tale nuova Università è stato assicurato dal Consorzio universitario salentino del quale fanno parte il comune e la provincia di Lecce, i comuni di quest'ultima provincia e le provincie di Brindisi e Taranto.

L'Università risponde all'esigenza di sopprimere alla scarsezza di personale insegnante per le Scuole secondarie, esigenza che si è manifestata assai pressante con il costituirsi, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, della nuova scuola media d'obbligo.

La popolazione scolastica è in costante aumento ed ha raggiunto oltre 3.000 unità nel corrente anno accademico 1965-66.

La necessità di avviare nuovi giovani all'insegnamento è avvertita anche con maggiore intensità per le materie scientifiche e particolarmente per la matematica e la fisica, come è stato messo in evidenza anche dalla Commissione d'indagine sulla scuola italiana.

A tale scopo sarebbe opportuno istituire nella Università libera di Lecce anche una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, limitata ai corsi di laurea in matematica ed in fisica.

Per altro il consorzio universitario salentino non è in grado, per le sue condizioni finanziarie, di sostenere anche la spesa occorrente per tale nuova Facoltà, tanto più che si trova già in difficoltà per fronteggiare le maggiori esigenze di funzionamento derivanti dallo sviluppo della popolazione scolastica, verificatosi oltre le previsioni.

Ciò stante si ritiene opportuno procedere a trasformare in Università a carico dello Stato quella di Lecce, provvedimento che trova anche consenzienti sia le competenti Autorità accademiche, che il Consorzio salentino, il quale, per altro, continuerà a dare il suo apporto finanziario al funzionamento dell'Università statale.

In tali sensi è stato predisposto l'unito disegno di legge che consta di 13 articoli.

L'articolo 1 fissa all'anno accademico 1966-67 la decorrenza della statizzazione della libera Università di Lecce.

L'articolo 2 stabilisce le Facoltà che compongono l'Università e per i nuovi corsi di laurea in matematica e fisica prevede che il funzionamento di essi debba essere progressivo, iniziandosi il primo corso nel 1966-1967 e gli altri negli anni accademici successivi; ciò al fine di dare modo alla nuova Facoltà di potersi attrezzare in un lasso di tempo ragionevole.

L'articolo 3 fissa in cinquanta milioni di lire il contributo dello Stato a favore della

Università; tale modesto ammontare del contributo è stato calcolato soltanto in rapporto all'esigenza della nuova Facoltà e delle spese generali, ritenendosi che alle spese di funzionamento delle altre due Facoltà (spese per biblioteca, dotazioni ai seminari ed istituti) può farsi fronte con il gettito delle tasse e contributi degli studenti delle dette Facoltà, calcolati in circa 60 milioni di lire nel bilancio di previsione del 1963-64 della libera Università.

L'articolo 4 devolve all'Università statale il patrimonio mobile ed immobile di quella libera, e stabilisce che rimangono in uso gratuito dell'Ateneo statale gli immobili di proprietà della Provincia e del Comune dati già in uso all'Università libera.

L'articolo 5 stabilisce l'organico del personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario assegnato all'Università statale, che viene specificato nella Tabella A annessa alla legge.

Il personale insegnante è di complessive 21 unità, di cui 5 alla Facoltà di lettere e 4 a quella di magistero (organico corrispondente a quello previsto dallo statuto della Università libera) e 12 a quella di Scienze, che si reputa debba sorgere ben organizzata.

I posti di ruolo di professori saranno prelevati dal contingente dei settanta posti di cui al comma quarto della legge 24 luglio 1962, n. 1073, richiamato dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, e non ancora assegnati. Il detto contingente è stato, infatti, utilizzato in minima parte (per 3 posti di ruolo assegnati alla Facoltà di architettura dell'Università di Genova istituita con la legge 18 novembre 1964, n. 1265).

L'organico prevede inoltre 33 posti di assistente di cui 24 per la nuova Facoltà di scienze; l'onere di questi 24 dovrebbe gravare sul bilancio dello Stato, mentre i 9 delle vecchie Facoltà continuerebbero a gravare sul Consorzio.

Inoltre si prevedono per gli uffici amministrativi 3 posti di ruolo della carriera direttiva (1 Direttore amministrativo, 1 Direttore di sezione ed un Consigliere), due posti di ruolo della carriera di concetto di ragioneria, 4 della carriera di concetto amministrativa, 7 posti della carriera esecutiva.

Inoltre è previsto un posto di ruolo della carriera direttiva e due di quella di concetto delle Biblioteche delle Facoltà ed Istituti universitari. Infine è previsto un organico di 8 posti della carriera del personale ausiliario universitario.

Gli organici sono stati determinati tenendo presenti da una parte quelli corrispondenti della libera Università e dall'altra le ulteriori necessità dell'Università, che viene potenziata con l'istituzione di una terza Facoltà.

Particolari norme prevedono l'inquadramento nei ruoli statali del personale in servizio presso l'Università di Lecce all'atto della trasformazione in Università statale (articoli 7, 8 e 9).

L'articolo 10 stabilisce lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione dell'Università libera e la nomina di un Commissario governativo con l'incarico di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della legge di statizzazione.

Si ritiene opportuno far presente che analoga disposizione venne adottata allorché con legge 13 marzo 1958, n. 254, la libera Università di Camerino venne trasformata in Università statale.

L'articolo 11 detta norme per l'approvazione dello Statuto dell'Università statale di Lecce.

L'articolo 12 prevede la costituzione da parte del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione Prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di 3 Comitati tecnici, ciascuno dei quali non potrà rimanere in carica più di un triennio, anche se non risultino alla relativa Facoltà assegnati 3 professori di ruolo. In tale caso dovrà essere nominato un nuovo Comitato.

La copertura della spesa è assicurata dagli stanziamenti previsti dalla legge concernente il finanziamento del Piano di sviluppo della Scuola per il quinquennio 1966-70, come viene indicato dall'articolo 13 del disegno di legge.

La creazione di questa nuova Università statale risponde all'esigenza di assicurare al Mezzogiorno d'Italia un maggiore numero di istituzioni universitarie, per favorirne lo sviluppo, secondo le linee direttive a suo tempo presentate al Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

A decorrere dall'anno accademico 1966-67 la libera Università degli studi di Lecce è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

L'Università degli studi di Lecce è costituita dalla Facoltà di lettere e filosofia, di magistero, di scienze matematiche, fisiche e naturali (limitatamente ai corsi di laurea in matematica ed in fisica).

I corsi di laurea in matematica e in fisica cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1966-67 col 1° anno di corso, negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Art. 3.

Lo Stato corrisponderà annualmente all'Università di Lecce per il suo mantenimento un contributo di lire 50.000.000.

Art. 4.

Il patrimonio mobile ed immobile della Università libera è devoluto all'Università statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà della provincia e del comune di Lecce all'Università libera è mantenuta per l'Università statale.

Il Commissario di cui all'articolo 10 provvederà entro tre mesi dalla nomina alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Università.

Art. 5.

All'Università di Lecce è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario di cui alla Tabella A annessa alla presente legge.

I posti previsti sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.

Art. 6.

Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Università di Lecce ed il Consorzio universitario salentino, di cui al decreto del Prefetto di Lecce n. 28694 del 9 settembre 1955 e successive modificazioni, e da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi per il finanziamento dei posti di assistente ordinario previsti dalla Tabella A del precedente articolo 5 per le Facoltà di lettere e filosofia e di magistero.

I 21 posti di professore di ruolo per le Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e di scienze di cui alla Tabella A saranno prelevati dal contingente di posti di professore di ruolo di cui all'articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante, assistente, di segreteria, di biblioteca ed ausiliario organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo Statuto dell'Università libera, che trovasi in servizio alla data della legge stessa, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università.

Il personale insegnante della summenzionata Università è collocato nella corrispondente categoria statale.

Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria ed esecutivo, il personale delle

biblioteche dell'Università medesima è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nelle carriere del personale amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, direttiva, di concetto, esecutiva, nella carriera di concetto di ragioneria e nella carriera direttiva e di concetto delle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Il personale assistente ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, nonché dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alla rispettiva categoria o carriera è effettuata nella classe di stipendio o qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando, esso personale, l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta ai fini della progressione giuridica.

Art. 8.

Il personale non di ruolo non insegnante in servizio nell'Università libera di Lecce, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dal 1° novembre 1966, nella categoria d'impiego statale non di ruolo di cui alla Tabella annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

L'inquadramento viene effettuato nelle categorie in cui il personale addetto abbia effettivamente esercitate le mansioni, con la osservanza delle norme relative al possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria come specificato dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Art. 9.

Al personale di ruolo dell'Università libera di Lecce, che per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo presta-

to alle dipendenze della predetta Università antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale dell'Università suddetta si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria e quelle contenute negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nello articolo 7 della legge 23 novembre 1951, numero 1340, qualora si tratti di personale assistente e ausiliario.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università libera è sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'amministrazione provvisoria dell'Università è affidata ad un commissario governativo da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 11.

Lo Statuto dell'Università statale di Lecce sarà predisposto ed approvato a norma di legge ed avrà vigore a decorrere dall'anno accademico 1966-67.

Art. 12.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facoltà sono esercitate da 3 appositi Comitati, composti di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle 3 Facoltà di cui all'articolo 2 saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cesserà dalle funzioni allorchè alla relativa Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso ciascun Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio. Qualora allo scadere del triennio medesimo, ad una delle Facoltà non risultino assegnati tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato per la detta Facoltà, con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si provvederà: con gli stanziamenti dell'articolo 31 della legge concernente il finanziamento del piano di sviluppo della Scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 per quanto riguarda il contributo di funzionamento annuo di cui al precedente articolo 3; con gli stanziamenti degli articoli 28 e 29 della citata legge di finanziamento, rispettivamente, per la spesa occorrente per i nuovi posti di assistenti universitari di ruolo, per gli incarichi di insegnamento e per i nuovi posti di personale non insegnante di cui al precedente articolo 5.

TABELLA A

	N. posti	
RUOLO ORGANICO PROFESSORI UNIVERSITARI:		
Facoltà lettere e filosofia	n. 5	
Facoltà magistero	» 4	
Facoltà scienze	» 12	
Totale.....	n. 21	
RUOLO ORGANICO PERSONALE ASSISTENTE:		
Facoltà lettere e filosofia	n. 5	
Facoltà magistero	» 4	
Facoltà scienze	» 24	
Totale.....	n. 33	
RUOLO ORGANICO DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE:		
a) I) Carriera direttiva uffici amministrativi:		
Direttore amministrativo	n. 1	
Direttore di sezione	» 1	
Consigliere di I classe	} » 1	
Consigliere di II classe		
Consigliere di III classe		
II) Carriera direttiva personale bibliotecario:		
Bibliotecario di 3 ^a classe	} » 1	
Bibliotecario aggiunto		
Vice bibliotecario		
b) Carriera di concetto del personale di ragioneria:		
Ragioniere	} n. 2	
Ragioniere aggiunto		
Vice ragioniere		
c) I) Carriera di concetto personale amministrativo:		
Segretario.....	} » 4	
Segretario aggiunto		
Vice segretario		
II) Carriera di concetto addetti bibliotecari:		
Aiuto bibliotecario	} » 2	
Aiuto bibliotecario aggiunto.....		
Aiuto vice bibliotecario.....		
d) Carriera esecutiva:		
Primo archivista	» 1	
Archivista	} » 6	
Applicato		
Applicato aggiunto		
Totale.....	n. 19	
RUOLO ORGANICO DEGLI AUSILIARI:		
Carriera ausiliaria:		
Custode, bidello, usciere I classe .	} n. 8	
Custode, bidello, usciere II classe .		
Custode, bidello, usciere III classe .		